



COMUNE DI TURI

Città Metropolitana di Bari

Allegato alla Deliberazione di G.C. n.155 del 15/12/2015

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione**
- Art. 2 - Definizioni**
- Art. 3 - Principi generali**
- Art. 4 - I cittadini attivi**
- Art. 5 - Patto di collaborazione**
- Art. 6 - Interventi sugli spazi pubblici e sugli edifici**
- Art. 7 - Promozione dell'innovazione sociale e dei servizi collaborativi**
- Art. 8 - Promozione della creatività urbana**
- Art. 9 - Innovazione digitale**

CAPO II – DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

- Art. 10 - Disposizioni generali**
- Art. 11 - Proposte di collaborazione**

CAPO III – INTERVENTI DI CURA E VALORIZZAZIONE DI SPAZI PUBBLICI

- Art. 12 - -Interventi di cura occasionale**
- Art. 13 - Gestione condivisa di spazi pubblici e di spazi privati ad uso pubblico**
- Art. 14 - Interventi di valorizzazione di spazi pubblici con contributo economico**
- Art. 15 - Il ruolo delle scuole –finalità della formazione**

CAPO IV – INTERVENTI DI CURA E VALORIZZAZIONE DEGLI EDIFICI

- Art. 16 - Individuazione degli edifici**
- Art. 17 - Gestione condivisa degli edifici**

CAPO V – FORME DI SOSTEGNO

- Art. 18 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali**
- Art. 19- Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale**
- Art. 20 - Affiancamento nella progettazione-Contributi Comunali**
- Art. 21 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate**

CAPO VI – COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

- Art. 22 - Comunicazione collaborativa**
- Art. 23 - Rendicontazione e valutazione delle attività di collaborazione**

CAPO VII – RESPONSABILITA' E VIGILANZA

- Art. 24 - Prevenzione dei rischi**
- Art. 25 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità**

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione dei cittadini con l'Amministrazione per la cura e la valorizzazione dei beni comuni urbani.
2. Le disposizioni si applicano nei casi in cui l'intervento dei cittadini per la cura e la valorizzazione dei beni comuni urbani richieda la collaborazione o risponda alla sollecitazione dell'Amministrazione comunale.
3. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
 - a) Beni comuni urbani:** i beni, materiali e immateriali, che i cittadini e l'Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione, per condividere con l'Amministrazione la responsabilità della loro cura o valorizzazione al fine di migliorarne la fruizione collettiva.
 - b) Comune o Amministrazione:** il Comune di Turi nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative.
 - c) Cittadini attivi:** tutti i soggetti residenti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, o a vocazione sociale, che si attivano per la cura e valorizzazione dei beni comuni urbani ai sensi del presente Regolamento.
 - d) Proposta di collaborazione:** la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura o valorizzazione dei beni comuni urbani. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune.
 - e) Patto di collaborazione:** il patto attraverso il quale Comune e cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura o valorizzazione dei beni comuni urbani.
 - f) Interventi di cura:** interventi volti alla protezione, conservazione ed alla manutenzione dei beni comuni urbani per garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità.
 - g) Gestione condivisa:** interventi di cura dei beni comuni urbani svolta congiuntamente dai cittadini e dall'Amministrazione con carattere di continuità e di inclusività.
 - h) Interventi di valorizzazione:** interventi di recupero, trasformazione ed innovazione dei beni comuni, partecipi, tramite metodi di coprogettazione, di processi sociali, economici, tecnologici ed ambientali, ampi e integrati, che complessivamente incidono sul miglioramento della qualità della vita nella città.
 - i) Spazi pubblici:** aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.
 - l) Sito del Comune:** lo spazio su internet per la pubblicazione di informazioni e notizie istituzionali, la fruizione di servizi on line e la partecipazione a percorsi interattivi di condivisione.
 - m) Mediatore civico:** la struttura che fa da tramite fra amministrazione e cittadinanza.

Art. 3 - Principi generali

1. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:
 - a) Fiducia reciproca:** ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale.
 - b) Pubblicità e trasparenza:** l'Amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle

decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.

c) Responsabilità: l'Amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili.

d) Inclusività e apertura: gli interventi di cura e valorizzazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che in qualsiasi momento altri cittadini interessati possano aggregarsi alle attività.

e) Sostenibilità: l'Amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali.

f) Proporzionalità: l'Amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione.

g) Adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra cittadini e Amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura e valorizzazione dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale.

h) Informalità: l'Amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza.

i) Autonomia civica: l'Amministrazione riconosce l'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini attivi.

Art. 4 - I cittadini attivi

1. L'intervento di cura e di valorizzazione dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.

2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura e di valorizzazione dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno.

3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente Regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura e valorizzazione dei beni comuni.

4. I patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente Regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i cittadini attivi in quanto contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale.

Art. 5 - Patto di collaborazione

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e valorizzazione dei beni comuni.

2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:

a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;

b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;

c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;

- d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
- e) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura e valorizzazione, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli artt. 24 e 25 del presente Regolamento, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
- f) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
- g) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
- h) le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e Amministrazione;
- i) l'affiancamento del mediatore civico nei confronti dei cittadini, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per inosservanza delle clausole del patto;
- l) le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente Regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni e ogni altro effetto rilevante;
- m) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.

3. Il patto di collaborazione può contemplare atti di mecenatismo, cui dare ampio rilievo comunicativo mediante forme di pubblicità e comunicazione dell'intervento realizzato, l'uso dei diritti di immagine, l'organizzazione di eventi e ogni altra forma di comunicazione.

Art. 6 - Interventi sugli spazi pubblici e sugli edifici

1. La collaborazione con i cittadini attivi può prevedere differenti livelli di intensità dell'intervento condiviso sugli spazi pubblici e sugli edifici, ed in particolare: la cura occasionale, la cura costante e continuativa, la gestione condivisa e valorizzazione.
2. I cittadini attivi possono realizzare interventi, a carattere occasionale o continuativo, di cura o di gestione condivisa degli spazi pubblici e degli edifici periodicamente individuati dall'Amministrazione o proposti dai cittadini attivi. L'intervento è finalizzato a:
 - integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;
 - assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi comunali di manutenzione.
3. Possono altresì realizzare interventi, tecnici o finanziari, di valorizzazione di spazi pubblici e di edifici.

Art. 7 - Promozione dell'innovazione sociale e dei servizi collaborativi

1. Il Comune promuove l'innovazione sociale, attivando connessioni tra le diverse risorse presenti nella società, per creare servizi che soddisfino bisogni sociali e che nel contempo attivino legami sociali e forme inedite di collaborazione civica, anche attraverso piattaforme e ambienti digitali, con particolare riferimento al Sito del Comune.
2. Il Comune promuove l'innovazione sociale per la produzione di servizi collaborativi. Al fine di ottimizzare o di integrare l'offerta di servizi pubblici o di offrire risposta alla emersione di nuovi bisogni sociali, il Comune favorisce il coinvolgimento diretto dell'utente finale di un servizio nel suo processo di progettazione, infrastrutturazione ed erogazione. La produzione di servizi collaborativi viene promossa per attivare processi rigenerativi di beni comuni materiali, immateriali e digitali.
3. Il Comune persegue gli obiettivi di cui al presente articolo incentivando la nascita di cooperative, imprese sociali, start-up a vocazione sociale e lo sviluppo di attività e progetti a carattere economico, culturale e sociale.

4. Gli spazi e gli edifici di cui al presente Regolamento rappresentano una risorsa funzionale al raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo. Il Comune riserva una quota di tali beni alla realizzazione di progetti che favoriscano l'innovazione sociale o la produzione di servizi collaborativi.

Art. 8 - Promozione della creatività urbana

1. Il Comune promuove la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione artistica come uno degli strumenti fondamentali per la riqualificazione delle aree urbane o dei singoli beni, per la produzione di valore per il territorio, per la coesione sociale e per lo sviluppo delle capacità.
2. Per il perseguimento di tale finalità il Comune può riservare una quota degli spazi pubblici e degli edifici di cui al presente regolamento allo svolgimento di attività volte alla promozione della creatività urbana e in particolare di quella giovanile.
3. Il Comune promuove la creatività urbana anche attraverso la valorizzazione temporanea di spazi e immobili di proprietà comunale in attesa di una destinazione d'uso definitiva. I suddetti beni possono essere destinati a usi temporanei valorizzandone la vocazione artistica, evitando in tal modo la creazione di vuoti urbani e luoghi di conflitto sociale.

Art. 9 - Innovazione digitale

1. Il Comune favorisce l'innovazione digitale attraverso interventi di partecipazione all'ideazione, al disegno e alla realizzazione di servizi e applicazioni per la rete civica da parte della comunità, con particolare attenzione all'uso di dati e infrastrutture aperti, in un'ottica di beni comuni digitali.
2. Al tal fine il Comune condivide con i soggetti che partecipano alla vita e all'evoluzione della rete civica e che mettono a disposizione dell'ambiente collaborativo competenze per la coprogettazione e realizzazione di servizi innovativi, i dati, gli spazi, le infrastrutture e le piattaforme digitali.

CAPO II - Disposizioni di carattere procedurale

Art. 10 - Disposizioni generali

1. La funzione di gestione della collaborazione con i cittadini attivi è prevista, nell'ambito dello schema organizzativo comunale, quale funzione istituzionale dell'ente ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione. L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da garantire la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino, il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico- amministrativo ed il carattere trasversale del suo esercizio.
2. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini attivi, il Comune istituisce il mediatore civico, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, che rappresenta la struttura deputata alla gestione delle proposte di collaborazione. Tale struttura provvede direttamente all'attivazione degli uffici interessati, costituendo per il proponente l'unico interlocutore nel rapporto con l'amministrazione; è formata da un dipendente comunale, da un amministratore di maggioranza e da uno di minoranza, designati dalla Conferenza dei Capigruppo. Provvede alla raccolta, valutazione e proposta di graduatoria delle istanze avanzate con particolare riguardo all'interesse pubblico e alla ricaduta sociale. Le proposte avanzate sono distinte per tipologia di intervento in tre gruppi: la cura occasionale, la cura costante e continuativa, la gestione condivisa e valorizzazione.
3. Al fine di garantire che gli interventi dei cittadini attivi per la cura dei beni comuni avvengano in armonia con l'insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le proposte di collaborazione devono essere approvate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 11 - Proposte di collaborazione

1. La gestione delle proposte di collaborazione si differenzia a seconda che:
 - a) la proposta di collaborazione sia formulata in risposta ad una sollecitazione dell'Amministrazione;
 - b) la proposta sia presentata dai cittadini, negli ambiti previsti dal presente Regolamento.
2. Nel caso di cui alla lett. a) del comma 1 l'iter procedurale è definito da un avviso pubblico con cui il Comune invita i cittadini attivi a presentare progetti di cura o di valorizzazione, nel rispetto di quanto disposto dal presente Regolamento.
3. Nel caso di cui alla lett. b) del comma 1 la struttura(mediatore civico) deputata alla gestione della proposta di collaborazione comunica al proponente il tempo necessario alla conclusione dell'iter istruttorio in relazione alla complessità dell'intervento ed alla completezza degli elementi conoscitivi forniti.
4. Sono disposte adeguate forme di pubblicità della proposta di collaborazione, al fine di acquisire, da parte dei soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti.
5. La struttura(mediatore civico) predisponde, sulla base delle valutazioni tecniche degli uffici e dei gestori dei servizi pubblici, se coinvolti, gli atti necessari a rendere operativa la proposta di collaborazione.
6. Qualora ritenga che non sussistano le condizioni tecniche o di opportunità per procedere, la struttura(mediatore civico) lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni.
7. La proposta di collaborazione che determini modifiche sostanziali allo stato dei luoghi o alla destinazione d'uso degli spazi pubblici è sottoposta al vaglio preliminare della Giunta.
8. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione del patto di collaborazione, che rientra tra le competenze gestionali del funzionario preposto per competenza.
9. I patti di collaborazione sottoscritti sono pubblicati sul Sito del Comune al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione ampia dei risultati ottenuti.

CAPO III - Interventi di cura e valorizzazione di spazi pubblici

Art. 12 - Interventi di cura occasionale

1. La realizzazione degli interventi di cura occasionale non richiede, di norma, la sottoscrizione del patto di collaborazione, ma necessita in ogni caso di autorizzazione da parte dell'Amministrazione.
2. Al fine di favorire la diffusione e il radicamento delle pratiche di cura occasionale il Comune pubblicizza sul Sito del Comune gli interventi realizzati.

Art. 13 - Gestione condivisa di spazi pubblici e di spazi privati ad uso pubblico

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto la gestione condivisa di uno spazio pubblico o di uno spazio privato ad uso pubblico.
2. I cittadini attivi si prendono cura dello spazio, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività indicate nel patto.
3. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene o con la proprietà privata del bene.
4. La gestione dei predetti spazi è subordinata alla verifica, da parte dell'U.T.C., della sussistenza di tutti i requisiti tecnici di agibilità ed idoneità all'uso.

Art. 14 - Interventi di valorizzazione di spazi pubblici con contributo economico

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto interventi di valorizzazione o recupero degli spazi pubblici o privati ad uso pubblico, da realizzare con un contributo economico, totale o prevalente, dei cittadini attivi. In tal caso il Comune valuta la proposta sotto il profilo tecnico e rilascia o acquisisce le autorizzazioni prescritte dalla normativa.
2. Le proposte di collaborazione che prefigurino interventi di valorizzazione dello spazio pubblico devono pervenire all'Amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere con chiarezza l'intervento che si intende realizzare. Devono in particolare essere presenti: relazione illustrativa, programma di manutenzione, tavole grafiche in scala adeguata della proposta progettuale, stima del costo dei lavori da eseguirsi.
3. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta l'esecuzione degli interventi di valorizzazione.
4. Il patto di collaborazione può prevedere che l'Amministrazione assuma l'esecuzione parziale o totale degli interventi di valorizzazione. In tal caso l'Amministrazione individua gli operatori economici da consultare sulla base di procedure pubbliche, trasparenti, aperte e partecipate.
5. Resta ferma per i lavori eseguiti mediante interventi di valorizzazione la normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, esecuzione e collaudo di opere pubbliche, ove applicabile.

Art. 15 - Il ruolo delle scuole –finalità della formazione

1. Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura e valorizzazione dei beni comuni.
2. I patti di collaborazione con le scuole possono prevedere che l'impegno degli studenti in azioni di cura e valorizzazione dei beni comuni venga valutato ai fini della maturazione di crediti curriculari.
3. L'Amministrazione mette a disposizione dei cittadini attivi le competenze dei propri dipendenti e fornitori e si fa promotrice della loro formazione, finalizzata ad ottenere conoscenze sul quadro normativo, sulla prevenzione dei rischi e sul corretto utilizzo dei d.p.i, oltre alle corrette tecniche di intervento nelle azioni di cura, pulizia e manutenzione.

CAPO IV - Interventi di cura e valorizzazione di edifici

Art. 16 - Individuazione degli edifici

1. La Giunta individua periodicamente nell'ambito del patrimonio immobiliare del Comune gli edifici in stato di parziale o totale disuso o deperimento che, per ubicazione, caratteristiche strutturali e destinazione funzionale, si prestano ad interventi di cura e valorizzazione da realizzarsi mediante patti di collaborazione tra cittadini e Comune.
2. La periodica ricognizione degli edifici in stato di parziale o totale disuso e delle proposte di cura e valorizzazione avanzate dai cittadini è promossa con procedure trasparenti, aperte e partecipate, in accordo con le previsioni del D. Lgs. n. 33/2013 e delle disposizioni vigenti in materia di digitalizzazione dell'attività amministrativa.
3. Le proposte di collaborazione per la valorizzazione di edifici in stato di parziale o totale disuso sono valutate sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori. Il Comune, laddove necessario, promuove il coordinamento fra le proposte presentate per il medesimo edificio o per edifici diversi.
4. Il Comune può promuovere e aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura e valorizzazione di edifici in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi ovvero ai sensi dell'art. 838 Codice Civile.
5. Il Comune può destinare agli interventi di cura e valorizzazione di cui al presente capo gli edifici confiscati alla criminalità organizzata ad esso assegnati.

Art. 17 - Gestione condivisa degli edifici

1. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la cura e valorizzazione di immobili prevedono la gestione condivisa del bene da parte dei cittadini attivi, anche costituiti in associazione, consorzio, cooperativa, fondazione di vicinato o comprensorio, a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione ad interventi di cura condivisa puntualmente disciplinati nei patti stessi.
2. La gestione condivisa garantisce la fruizione collettiva del bene e l'apertura a tutti i cittadini disponibili a collaborare agli interventi di cura e valorizzazione del bene o alle attività di cui al comma 1.
3. La durata della gestione condivisa non supera normalmente i nove anni. Periodi più lunghi possono eventualmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno finanziario richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.
4. I patti di collaborazione disciplinano gli oneri di manutenzione e per le eventuali opere di recupero edilizio gravanti sui cittadini attivi. Eventuali miglioramenti o addizioni devono essere realizzate senza oneri per l'amministrazione e sono ritenuti dalla medesima.

CAPO V - Forme di sostegno

Art. 18 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali

1. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento sono considerate di particolare interesse pubblico agli effetti delle agevolazioni previste dal regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone.

2. Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997 e ai sensi dell'art. 24 del D.L. n.133/2014 convertito in L. n.164/2014 dispone ulteriori esenzioni ed agevolazioni, in materia di entrate e tributi, a favore delle formazioni sociali che svolgono attività nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento o alle associazioni, consorzi, cooperative, fondazioni di vicinato o comprensorio di cui al presente regolamento, assimilandone il trattamento a quello delle associazioni, delle fondazioni e degli altri enti che non perseguono scopi di lucro.

3. I cittadini attivi che ne facciano richiesta possono utilizzare temporaneamente spazi comunali per riunioni o attività di autofinanziamento.

Art. 19- Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

1. Il Comune può eventualmente fornire, nei limiti delle risorse disponibili, i beni strumentali ed i materiali di consumo per lo svolgimento delle attività.

2. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi eventualmente forniti sono in comodato d'uso e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

Art. 20 - Affiancamento nella progettazione - Contributi Comunali

1. Qualora la proposta di collaborazione abbia ad oggetto azioni di cura o di valorizzazione dei beni comuni urbani, che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento dei dipendenti comunali ai cittadini nell'attività di progettazione necessaria alla valutazione conclusiva e alla realizzazione della proposta.

2. Il Comune può concorrere, nei limiti delle risorse disponibili, alla copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle azioni di cura o di valorizzazione dei beni comuni urbani.

3. Non possono essere corrisposti, in via diretta o indiretta, compensi di qualsiasi natura ai cittadini che svolgono attività di cura condivisa dei beni comuni, a fronte delle attività prestate, che vengono svolte personalmente, spontaneamente e a titolo gratuito.

Art. 21 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate

1. Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi.

2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura condivisa dei beni comuni.

CAPO VI - Comunicazione, trasparenza e valutazione

Art. 22 - Comunicazione collaborativa

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura ed alla valorizzazione dei beni comuni urbani.

Art. 23 - Rendicontazione e valutazione delle attività di collaborazione

1. La documentazione delle attività svolte e la rendicontazione delle risorse impiegate rappresentano un importante strumento di comunicazione con i cittadini. Attraverso la corretta redazione e pubblicazione di tali documenti è possibile dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall'impegno congiunto di cittadini ed amministrazione.

2. La rendicontazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia:

a) periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte alla scadenza del patto di collaborazione, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, rendicontazioni intermedie;

b) verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di rendicontazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.

3. La rendicontazione deve contenere informazioni relative a:

- a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
- b) azioni e servizi resi;
- c) risultati raggiunti;
- d) risorse disponibili e utilizzate.

CAPO VII - Responsabilità e vigilanza

Art. 24 - Prevenzione dei rischi

1. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura e la valorizzazione dei beni comuni urbani e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale nel rispetto delle normative sulla sicurezza.
3. Il patto di collaborazione deve prevedere la copertura assicurativa dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, senza oneri a carico dell' Amministrazione.

Art. 25 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura e valorizzazione dei beni comuni urbani concordati tra l'Amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.
2. I cittadini attivi che collaborano con l'Amministrazione alla cura e valorizzazione di beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.
3. I cittadini attivi che collaborano con l'Amministrazione alla cura e valorizzazione di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.